



Statuto Associazione di Volontariato "Nucleo di Protezione Civile"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE" e assume la Forma Giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via Diego Valeri 1, Cap. 30126, Lido di Venezia (VE).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

Cooperazione su chiamata degli organi di Protezione Civile della Città Metropolitana di Venezia per operare in ambito sia metropolitano che extrametropolitano;

Concorso, su attivazione del Dipartimento di Protezione Civile in ambito Nazionale;

Concorso in caso di avversità locali su richiesta del Comando dei Vigili del Fuoco per prevenzione o spegnimento incendi o Uffici Comunali preposti per altre esigenze;

Supporto logistico per altre attività e per il coordinamento del traffico su richiesta e in ausilio alle Forze dell'Ordine Locali;

Organizzazione di eventi per diffondere la cultura del volontariato e proselitismo;

Prestare soccorso e tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi e da incidenti;

Promuovere e formare la coscienza infortunistica a previsione di incidenti;

Svolgere attività di informazione, formazione e addestramento rivolto al mondo della scuola, ai docenti, agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola nel settore Protezione Civile;

Favorire la tutela ecologica del patrimonio pubblico dei parchi, ville, giardini, boschi, acque interne e mari comprese le strutture attinenti.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs.

117/2017.

L'Associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per

realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nei 6 (sei) mesi successivi l'aspirante socio dovrà partecipare attivamente a tutte le attività dell'Associazione (riunioni, addestramenti, servizi, ecc.) onde poter permettere al Consiglio Direttivo in carica di valutare l'idoneità a diventare socio effettivo; se non dovessero essere sufficienti i 6 mesi di prova (per mancanza di occasioni), il Consiglio Direttivo si riserva di prolungare il periodo di osservazione per ulteriori 3 (tre) mesi. Quando l'aspirante socio sarà valutato idoneo, il Consiglio Direttivo proporrà la ratifica di approvazione all'Associazione, nella prima assemblea utile.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunicherà la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante socio potrà, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I Soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne

l'andamento;

-Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

-Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;

-Votare in Assemblea purché iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

-Rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;

-Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

-Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o dal Regolamento, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è

deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al Giudice Ordinario.

ART. 10 (Gli Organi Sociali)

Sono Organi dell'Associazione:

Assemblea dei soci , Consiglio Direttivo , Presidente, Organo di controllo,

Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo fax, e-mail , cellulare, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella Sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede

dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

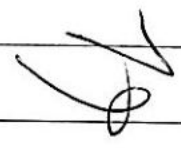
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera con votazione, l'ammissione e l'esclusione degli associati aspiranti trascorso il periodo di prova;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con

la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno metà più uno, degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 membri eletti dall'assemblea tra gli

associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 5 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

-Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

-Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

-Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

-Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

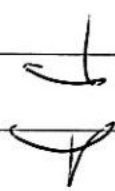
ART. 25 (Personale retribuito)

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 27 (Responsabilità dell' Associazione)

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell' Associazione stessa.

ART. 29 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,

salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Disposizioni finali)

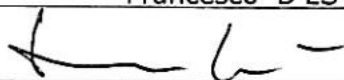
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Consta di n° 13 (tredici) pagine e n° 11 (undici) righe della presente pagina.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN VENEZIA Lido il 15 dicembre 2021

Il Presidente

Francesco D'ESTE



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE
VIA D. VALERI 1 - 30126 LIDO DI VENEZIA
TEL. +39 3669308613
proccivlido@tiscali.it — PROCIVLIDO@PEC.IT
COD.FISC. 94071650272

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1
SEGRETERIA PRIVATI

Reg. il 21 GEN 2022

113

Liquidati Euro

ESENTE

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO*

(*) Firma del funzionario

